



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"**  
Corso UMBERTO I n.8 - 90044 CARINI (PA) Tel.: 091/8661302  
Plesso "Agliairelli" - Via Lombardia n. 4  
C.F.: 97343620825 — Cod. Univoco Fatt.: ON6GEM  
Sito: [www.icsfalconecarini.edu.it](http://www.icsfalconecarini.edu.it)  
Email: [paic8bc00e@istruzione.it](mailto:paic8bc00e@istruzione.it) - PEC: [paic8bc00e@pec.istruzione.it](mailto:paic8bc00e@pec.istruzione.it)

**Circ. n. 123 del 15 gennaio 2022**

**Al personale Docente ed ATA  
DSGA  
Al sito web**

**OGGETTO: durata certificazioni verdi COVID 19**

In relazione a quanto in oggetto, l'art.3 del DL 221 /2021 modifica l'art.9 del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, intervenendo sulla durata delle Certificazioni Verdi Covid-19. Le modifiche di cui al succitato art.3 **decorreranno a partire dal 1° febbraio 2022.**

Per facilitarne la lettura, si riporta il testo integrale delle parti modificate di interesse relativamente ai commi 3 e 4 bis dell'art.9 del DL52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021.

**A decorrere dal 1° febbraio 2022**

**Comma 3.** *La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di **sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.*

*In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di **sei mesi** a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. [...]*

**Comma 4-bis.** *A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di **sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.*

La Dirigente Scolastica Reggente  
Claudia Notaro  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993